

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4367

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(VASSALLI)

Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni

*Presentato il 21 novembre 1989*

ONOREVOLI DEPUTATI! — I programmi per elaboratori elettronici, che a norma dell'articolo 12 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, non possono costituire, in quanto tali, oggetto di brevetto per invenzione industriale, sono stati classificati opere dell'ingegno dalla prevalente giurisprudenza.

Tale orientamento, manifestatosi inizialmente in sede civile, si è esteso poi nella sede penale con una puntualizzazione più precisa e più chiara, in sintonia, anche, con il prevalente indirizzo dottrinario.

In sede penale, infatti, la Corte suprema di cassazione, con la sentenza

n. 1323 del 24 novembre 1986, sulla scia dell'orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito, ha inquadrato i programmi per elaboratori, con accluse le relative istruzioni per l'uso, nella categoria delle opere dell'ingegno a carattere scientifico, ponendo le premesse per una corretta qualificazione giuridica del *software* e per una esatta definizione degli strumenti di tutela civile e penale che l'assistono, indicati in quelli previsti dalla normativa a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La citata pronuncia del Supremo Collegio ha costituito oggetto di ampi commenti e consensi degli studiosi ed operatori del settore ed è stata seguita da altre sentenze di merito che hanno riscontrato nella riproduzione e commercializzazione

abusiva dei programmi per elaboratori elettronici ipotesi criminose rientranti, in particolare, nella previsione dell'articolo 171, primo comma, lettera *a*), della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il fenomeno della riproduzione illecita dei programmi di elaboratore e della vendita, locazione e importazione abusiva dei supporti contenenti detti programmi ha richiamato da tempo l'attenzione dei legislatori di diversi Paesi del mondo industrializzato, al fine di prevedere una specifica disciplina dei programmi di elaboratore inquadrata prevalentemente nella normativa del diritto di autore. Si ricordano in proposito le leggi emanate dagli USA, dalla Francia, dal Regno Unito, dalla Repubblica federale di Germania, dal Giappone, dal Canada, dall'Australia e dalla Spagna. Sulla stessa scia si muove la recente iniziativa della Commissione delle Comunità Europee la quale, in data 5 gennaio 1989, ha presentato una specifica proposta di direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Tale direttiva, se approvata, dovrà costituire il modello di riferimento per i legislatori nazionali ai fini della predisposizione di una completa ed organica disciplina della materia armonizzata a livello europeo.

Tuttavia, il crescente abusivismo e le sue non trascurabili complicazioni economiche nel nostro Paese, connesse alla riproduzione, importazione e circolazione di supporti di elaboratori, rendono urgente un primo intervento legislativo che consenta una più facile individuazione delle attività illecite e l'applicazione di sanzioni più adeguate.

Appare quindi opportuno, richiamate le disposizioni di cui alla già citata legge n. 633 del 1941, introdurre inasprimenti sanzionatori in sede penale senza intervenire sul vigente assetto normativo di protezione.

Per maggiore chiarezza del testo, e in ossequio ad una più razionale tecnica legislativa, si è inteso distinguere due ipotesi di reato.

La prima riguarda l'abusiva duplicazione, riproduzione o importazione a fini di lucro dei programmi per elaboratori elettronici e delle istruzioni manualistiche fornite a parte, che già sono state considerate oggetto di tutela a norma del diritto di autore da parte della Corte di cassazione nella citata sentenza del 1986. Tra le fattispecie criminose è stata inclusa anche l'importazione nel territorio dello Stato dei suddetti programmi, il che costituisce una utilizzazione indebita del *software* molto diffusa.

L'altra tipologia di illeciti concerne la distribuzione, la vendita e la locazione dei supporti sui quali non sia stato apposto il contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE).

Il testo del disegno di legge predisposto si muove nell'ottica nella quale ha agito il legislatore con l'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, riguardante le videocassette riproducenti opere cinematografiche.

La previsione dell'apposizione del contrassegno SIAE è in linea con la legge in materia di diritto d'autore e tiene conto delle funzioni in essa attribuite al predetto ente.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, quando il fatto consiste nell'abusiva duplicazione e riproduzione, ai fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni, o nella loro abusiva importazione ai medesimi fini, ovvero nella distribuzione, nella vendita o nella locazione di supporti contenenti i sopra indicati programmi non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire 500.000 a lire 6.000.000. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.

2. La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.